

**GAMMA** di Savina Bonnin

## **MANUALE FISCALE**

Per

## **OPERATORI SHIATSU**

E in

## **DISCIPLINE BIONATURALI**

**BIODANZA – BIODINAMICA CRANIOSACRALE – KINESIOLOGIA - NATUROPATIA  
PRANOPRATICA – REIKI – RIFLESSOLOGIA – SHIATSU – TECNICHE AYURVEDA  
TRADITIONAL THAI – TUINA – YOGA TRADIZIONALE**

## **AGGIORNAMENTO**

n° 3 del 14/03/2018

**GAMMA** di Savina Bonnin – Via Pasquale Paoli 52 - 10134 TORINO – Telefono e Fax 011 3190702  
e-mail: [savina.bonnin@tiscali.it](mailto:savina.bonnin@tiscali.it)

A cura di Renzo Chiampo

Hanno collaborato: Renzo Chiampo, Savina Bonnin, Valter Vico,

vers. 2017-.02

Inizio

**INTEGRAZIONE MANUALE FISCALE per OPERATORI SHIATSU e in D.B.N.**

# INDICE

Prefazione	
<b>LE DISCIPLINE BIO-NATURALI</b>	
Le discipline bionaturali riconosciute dalla provincia di Trento	pag. 3
Nuovo inserimento pag. 19.1 del Manuale Operatori vers. 2017-02	
<b>LE NORME LEGISLATIVE PER LE DISCIPLINE BIO-NATURALI</b>	
La corretta terminologia nella D.B.N.	pag. 4
Nuovo inserimento pag. 31.1 del Manuale Operatori vers. 2017-02	
La partita I.V.A.	pag. 5
Integra e sostituisce pag. 33 del Manuale Operatori vers. 2017-02	
<b>TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI</b>	
<b>LA POSIZIONE FISCALE DELL'OPERATORE D.B.N.</b>	
<b>LA POSIZIONE GIURIDICA DELL'INSEGNAMENTO D.B.N.</b>	
<b>IL REGIME FISCALE</b>	
Prospetto del carico fiscale per operatori e insegnanti	pag. 6
Sostituisce pag. 59-60 del Manuale Operatori vers. 2017-02	
NASpI e partita I.V.A.	pag. 7
Nuovo inserimento pag. 64.1 del Manuale Operatori vers. 2017-02	
Cessazione partita I.V.A.	pag. 9
Nuovo inserimento pag. 65.1 del Manuale Operatori vers. 2017-02	
<b>LA FATTURAZIONE DELL'OPERATORE D.B.N.</b>	
Fattura di operatore in regime ordinario	pag. 11
Rettifica pag. 74 del Manuale Operatori vers. 2017-02	
<b>LA RITENUTA D'ACCONTO</b>	
<b>I COSTI DELL'OPERATORE D.B.N.</b>	
<b>IL RIMBORSO SPESE</b>	
<b>I.N.P.S. – GESTIONE SEPARATA</b>	
<b>IL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE</b>	
<b>DETRAIBILITA' FISCALE DEL TRATTAMENTO D.B.N.</b>	
<b>LO STUDIO DELL'OPERATORE D.B.N.</b>	
Il regolamento d'igiene del Comune di Torino sfratta le D.B.N. dalle abitazioni private	pag. 12
Nuovo inserimento pag. 103.1 del Manuale Operatori vers. 2017-02	
<b>LA PUBBLICITA' DELL'OPERATORE SHIATSU</b>	
<b>IL RAPPORTO FISCALE CON LE ASSOCIAZIONI</b>	
Lo Shiatsu non è uno sport	pag. 18
Nuovo inserimento pag. 114.1 del Manuale Operatori vers. 2017-02	
<b>L'OPERATORE D.B.N. E LA PRIVACY</b>	
<b>OPERAZIONI CON L'ESTERO</b>	
<b>IL VIES</b>	pag. 19
Integra e sostituisce pag. 139 del Manuale Operatori vers. 2017-02	
Il modello Intrastat	pag. 20
Integra e sostituisce pag. 140 del Manuale Operatori vers. 2017-02	
Acquisto di beni e servizi da un Paese U.E.	pag. 21
Integra e sostituisce pag. 140 del Manuale Operatori vers. 2017-02	
<b>ATTIVITA' E NORMATIVE SPECIFICHE</b>	
Massaggiatore Capo Bagnino	pag. 22
Integra e sostituisce pag. 160 del Manuale Operatori vers. 2017-02	
Reiki – Pranopratica	pag. 23
Integra e sostituisce pag. 163 del Manuale Operatori vers. 2017-02	
Magnetoterapia – Riflessologia	pag. 24
Nuovo inserimento pag. 165.1 del Manuale Operatori vers. 2017-02	
Sauna	pag. 25
Nuovo inserimento pag. 165.2 del Manuale Operatori vers. 2017-02	
<b>DECALOGO DELL'OPERATORE SHIATSU</b>	

*Con l'edizione della versione 2017-02 ci siamo ripromessi di realizzare un manuale integrativo comprendente gli aggiornamenti all'edizione stessa, evitando così all'operatore di dover ristampare il manuale ad ogni versione.*

*Ci auguriamo che questa soluzione trovi il favore dei lettori, ai quali rivolgiamo l'invito a segnalarci disfunzioni ed a suggerirci possibili migliorie.*

*Si ringrazia quanti hanno collaborato e vorranno collaborare, segnalando inesattezze, carenze, omissioni, frasi di non facile interpretazione.*

*Siamo dispostissimi e lieti di aprire contraddittori sulle questioni che possono apparire controverse, nonché su temi di generale interesse non affrontati nel presente manuale.*

**GAMMA** di Savina Bonnin

10034 TORINO – via Pasquale Paoli 52

Tel./Fax 011 3190702 – [savina.bonnin@tiscali.it](mailto:savina.bonnin@tiscali.it)

# LE DISCIPLINE BIONATURALI RICONOSCIUTE DALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

**LEGGE PROVINCIALE 22 aprile 2013, n. 7**

**Testo vigente dal 8 maggio 2013**

**Norme in materia di discipline bionaturali**

Art. 1 - Finalità

La Provincia valorizza le discipline bionaturali, favorendo il coordinamento tra gli operatori e promuovendo la qualificazione dell'offerta dei relativi servizi.

Art. 2 - Discipline bionaturali

Ai fini di questa legge per discipline bionaturali s'intendono le attività e le pratiche individuate dalla Giunta provinciale che hanno come finalità il mantenimento o il recupero dello stato di benessere della persona per il miglioramento della sua qualità della vita. Tali pratiche, che non hanno carattere di prestazione sanitaria, tendono a stimolare le risorse vitali dell'individuo con metodi ed elementi naturali la cui efficacia sia verificata nei contesti culturali e geografici in cui le discipline sono sorte e si sono sviluppate.

Con **DELIBERA n. 1456 del 8 settembre 2017** la **GIUNTA PROVINCIALE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO** ha individuato, ai sensi dell'articolo 2 della legge provinciale n. 7 del 2013 le seguenti discipline bionaturali:

- 1- Biodanza
- 2- Biodinamica Craniosacrale
- 3- Biofertilità
- 4- Bionaturopatia
- 5- Danza creativa
- 6- Equitazione etico bionaturale
- 7- Essenze Floreali
- 8- Jin Shin Do
- 9- Kinesiologia,
- 10- Olistica,
- 11- Naturopatia
- 12- Ortho-Bionomy
- 13- Pranic Healing
- 14- Pranopratica
- 15- Qi Gong
- 16- Rebirthing
- 17- Reiki
- 18- Riflessologia,
- 19- Shiatsu,
- 20- Tai-Chi Cuan
- 21- Tecniche Manuali Ayurvediche
- 22- Tecniche Manuali Olistiche
- 23- Tecniche Osteopatiche Olistiche
- 24- Tuina
- 25- Water Shiatsu
- 26- Yoga

## LA CORRETTA TERMINOLOGIA NELLE D.B.N

Nella terminologia utilizzata nella presentazione e nella definizione di discipline olistiche troviamo costantemente termini che possono ingenerare confusione ed errate convinzioni nell'utilizzatore del servizio, oltreché costituire pubblicità ingannevole passibile di sanzioni non irrilevanti.

Costantemente abbiamo asserito che determinati vocaboli devono essere banditi dagli operatori in DBN, ed ora, da quanto ci è stato riferito, anche il MISE in un incontro con la SIAF ha confermato l'illiceità di tale utilizzo.

Provvediamo a fornire un elenco, non esaustivo, di tali termini, fornendo la definizione alternativa sicuramente lecita.

### TERMINI ED ATTIVITA' VIETATI


Massaggio  
Paziente  
Cura  
Terapia  
Prescrizione  
Patologia  
Guarigione  
Scuola di formazione  
Diploma  
Qualifica

### TERMINI ED ATTIVITA' LECITI

Trattamento  
Ricevente  
Ripristino funzionale od energetico  
Trattamento, Rimedio energetico  
Parere  
Squilibrio, Problematicità  
Riequilibrio  
Ente di formazione  
Attestato  
Titolo (a meno che l'Ente Formativo non sia in possesso di un accreditamento presso la propria Regione con codice specifico di ogni singolo corso o presso il MIUR con codice specifico di ogni singolo corso)  
Iscrizione Soci/ Attività Formative/ Ente Formativo

### Accreditamento soci/ corsi/ scuole

L'utilizzo del termine accreditamento è improprio poiché gli accreditamenti possono essere rilasciati solo da Enti quali il MIUR (Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca), Regioni, Organismi di Certificazione (ACCREDIA) come previsto dal regolamento europeo n. 765/2008 e dalla Legge n. 4/2013.

Non vorremmo ingenerare  convinzione che sia sufficiente cambiare una parola per consentire legittimamente l'esercizio di una determinata disciplina. Come abbiamo sempre affermato, e come confermato dalla legge 4/2013, i servizi sanitari, le attività estetiche e le discipline bionaturali sono attività distinte non sovrapponibili tra di loro e gli operatori D.B.N. non possono esercitare funzioni riservate a medici e fisioterapisti od agli estetisti.

Normalmente, se l'attività è svolta presso l'abitazione principale, viene riconosciuto l'uso promiscuo dell'abitazione, lasciando invariata la categoria catastale (A2-A3-A4...).

Se, invece, si svolge in unità diversa dall'abitazione principale viene richiesta la variazione in categoria A10 "uffici e studi privati", con conseguente rinnovo dell'agibilità.

Questo dipende da Comune a Comune. Fermo restando che, se l'attività non rientra tra quelle regolamentate, non occorre il nulla-osta dell'ASL; occorre invece il parere, normalmente già espresso in sede di rilascio dell'agibilità, circa la salubrità e le condizioni igieniche.

E' buona norma evitare che, nel luogo dove si svolge l'attività, esistano riferimenti (volantini, manifesti, pubblicazioni) diretti od indiretti a "terapie", "massaggi", e che l'utente possa in qualche modo fraintendere che la figura dell'operatore olistico si sovrapponga a quella dell'operatore sanitario.

## **LA PARTITA I.V.A.**

La partita IVA è un codice numerico, in Italia di 11 cifre, che viene attribuito ad un soggetto a seguito della dichiarazione di inizio attività da questi rilasciata all'Agenzia delle Entrate su apposito modello, disponibile sul sito dell'Agenzia stessa, cartaceo o per via telematica.

Nel modello è richiesta l'indicazione, oltre che del codice fiscale, del nominativo e della residenza, l'indicazione del luogo (o dei luoghi) di esercizio dell'attività, e della (o delle) attività esercitate.

La variazione di attività o di luogo di esercizio della stessa non comporta variazione del numero di partita IVA.

In caso di variazione dati o di cessazione dell'attività si deve comunicare l'evento, entro 30 giorni, all'AdE con apposito modello cartaceo o telematico.

**Il possesso di partita IVA implica l'utilizzo del Modello UNICO PF per la dichiarazione dei redditi, per cui non ci si potrà avvalere del Modello 730 con il quale si ottiene direttamente dal datore di lavoro il rimborso di eventuali crediti. Tali crediti si potranno invece usufruire in compensazione di tributi e contributi eventualmente dovuti, oppure verranno restituiti direttamente dall'Agenzia delle Entrate.**

## PROSPETTO DEL CARICO FISCALE PER L'OPERATORE SHIATSU E IN DBN CONTRIBUENTE FORFETARIO

**Anni 2017 e 2018.**

Per le nuove iniziative in presenza di contestuale reddito di lavoro dipendente o pensione:

Fatturato: 1.000 euro. Reddito imponibile =  $1.000 \times 67\% = 670$ . Imposta 5% = 33,50.

Contributo INPS =  $670 \times 24\% = 160,80$ . Carico totale =  $33 + 161 = 194,00$ .

Per le nuove iniziative in assenza di contestuale reddito di lavoro dipendente o pensione:

Fatturato: 1.000 euro. Reddito imponibile =  $1.000 \times 67\% = 670$ . Imposta 5% = 33,50.

Contributo INPS =  $670 \times 25,72\% = 172,32$ . Carico totale =  $33 + 172 = 205,00$ .

Per non nuove iniziative in presenza di contestuale reddito di lavoro dipendente o pensione:

Fatturato: 1.000 euro. Reddito imponibile =  $1.000 \times 67\% = 670$ . Imposta 15% = 100,50.

Contributo INPS =  $670 \times 24\% = 160,80$ . Carico totale =  $100 + 161 = 261,00$ .

Per non nuove iniziative in assenza di contestuale reddito di lavoro dipendente o pensione:

Fatturato: 1.000 euro. Reddito imponibile =  $1.000 \times 67\% = 670$ . Imposta 15% = 100,50.

Contributo INPS =  $670 \times 25,72\% = 172,32$ . Carico totale =  $100 + 172 = 272,00$ .

In tutti i casi si dovranno dedurre dall'imponibile relativo all'imposta sostitutiva (non per il calcolo dei contributi INPS) i contributi pagati nell'anno cui si riferisce la dichiarazione.

In buona sostanza per ogni 100 euro di contributi INPS versati nell'anno precedente l'imposta sostitutiva diminuisce di 5 euro per le nuove iniziative, di 15 euro per gli altri.

## PROSPETTO DEL CARICO FISCALE PER L'INSEGNANTE SHIATSU E DI DBN CONTRIBUENTE FORFETARIO

**Anni 2017 e 2018.**

Per le nuove iniziative in presenza di contestuale reddito di lavoro dipendente o pensione:

Fatturato: 1.000 euro. Reddito imponibile =  $1.000 \times 78\% = 780$ . Imposta 5% = 39,00

Contributo INPS =  $780 \times 24\% = 187,20$ . Carico totale =  $39 + 187 = 226,00$ .

Per le nuove iniziative in assenza di contestuale reddito di lavoro dipendente o pensione:

Fatturato: 1.000 euro. Reddito imponibile =  $1.000 \times 78\% = 780$ . Imposta 5% = 39,00.

Contributo INPS =  $780 \times 25,72\% = 200,62$ . Carico totale =  $39 + 201 = 240,00$ .

Per non nuove iniziative in presenza di contestuale reddito di lavoro dipendente o pensione:

Fatturato: 1.000 euro. Reddito imponibile =  $1.000 \times 78\% = 780$ . Imposta 15% = 117,00.

Contributo INPS =  $780 \times 24\% = 187,20$ . Carico totale =  $117 + 187 = 304,00$ .

Per non nuove iniziative in assenza di contestuale reddito di lavoro dipendente o pensione:

Fatturato: 1.000 euro. Reddito imponibile =  $1.000 \times 78\% = 780$ . Imposta 15% = 117,00.

Contributo INPS =  $780 \times 25,50\% = 200,62$ . Carico totale =  $117 + 201 = 318,00$ .

In tutti i casi si dovranno dedurre dall'imponibile relativo all'imposta sostitutiva (non per il calcolo dei contributi INPS) i contributi pagati nell'anno cui si riferisce la dichiarazione.

In buona sostanza per ogni 100 euro di contributi INPS versati nell'anno precedente l'imposta sostitutiva diminuisce di 5 euro per le nuove iniziative, di 15 euro per gli altri.

## NASpI e PARTITA IVA

### Cosa è la NASpI?

La NASpI, Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego, è l'ammortizzatore sociale regolamentato dal D.lgs. 22/2015 e chiarito dalla Circolare INPS 94/2015 a favore dei lavoratori dipendenti disoccupati che abbiano cessato l'attività non per propria decisione, e che abbiano maturato 13 settimane di contribuzione negli ultimi 48 mesi ed accumulato almeno 30 giorni di lavoro nell'anno precedente.

### A chi spetta?

Condizione 'sine qua non' per percepire l'indennità di disoccupazione è l'essere disoccupati.

La Circolare 34/2015 del Ministero del Lavoro ha chiarito che lo stato di non occupazione, oltre che comprendere chi non svolge attività lavorativa alcuna (né dipendente, né autonoma), comprende anche coloro che, pur svolgendo un'attività lavorativa, ne ricavano un reddito esente da imposizione fiscale, e cioè:

<sup>35</sup>/<sub>17</sub> 8.000 euro per il lavoro subordinato o parasubordinato;

<sup>35</sup>/<sub>17</sub> 4.800 euro per il lavoro autonomo professionale od occasionale.

Pertanto, chi perde il lavoro dipendente, sia che sia già in possesso di Partita IVA, sia che inizi un'attività autonoma, **sino ad un reddito annuo di 4.800 euro**, nel caso sussistano gli altri requisiti richiesti, **ha diritto a percepire la NASpI**.

### A quanto ammonta?

L'importo del sussidio viene stabilito in base alla retribuzione percepita, pari a due mensilità per ogni anno di servizio; non può essere superiore ai 1.300 euro lordi e si riduce progressivamente dal quinto mese in poi.

### Quanto dura?

Al massimo 24 mesi. 6 Mesi per i precari.

### Come si richiede?

Telematicamente tramite il sito INPS con PIN dispositivo entro 68 giorni dalla conclusione del rapporto di lavoro, oppure tramite intermediari abilitati e patronati.

### E' possibile percepire la NASpI in coesistenza di partita IVA?

La condizione di "non occupazione" sussiste anche per coloro che, pur svolgendo un'attività lavorativa, ne ricavano un reddito annuo inferiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale, e cioè 4.800 euro per i lavoratori autonomi (anche occasionali) come chiarito dalla Circolare 34/2015 del Ministero del Lavoro.

E' pertanto possibile percepire la NASpI in presenza di partita IVA tenendo presente che il reddito imponibile annuale non dovrà superare i 4.800 euro.

Il reddito previsto dovrà essere comunicato all'INPS, entro i 30 giorni dall'apertura della partita IVA se nuova attività oppure 30 giorni dalla richiesta di disoccupazione se l'attività di lavoro autonomo è precedente.



In questo caso, quindi con redditi inferiori ai 4800 euro per periodo, la NASpI sarà comunque corrisposta al beneficiario, ma sarà **ridotta di un importo pari all'80% del reddito previsto**, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data di fine dell'indennità o la fine dell'anno se antecedente.

La riduzione verrà calcolata sulla base del reddito presunto dichiarato. Verrà poi conguagliata dall'INPS sulla base del reddito effettivo risultante dalla dichiarazione dei redditi. Nei casi di esenzione dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, deve essere presentata all'INPS un'apposita autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall'attività lavorativa autonoma entro il 31 marzo dell'anno successivo. Nel caso di mancata presentazione dell'autodichiarazione il lavoratore è tenuto a restituire l'indennità percepita dalla data di inizio dell'attività di lavoro autonomo.

### **Decadenza dalla prestazione**

Nel momento in cui si superano i 4.800 euro si perde lo stato di disoccupato, per cui non si avrà più diritto al sussidio.

### **Incentivo all'autoimprenditorialità**

L'art. 8 del D.Lgs. 22/2015 prevede che il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpI può richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è ancora stato erogato

- o a titolo di incentivo all'avvio di un'attività lavorativa autonoma
- o per sviluppare a tempo pieno l'attività autonoma

Indipendentemente da reddito che andrà a realizzare per tale attività.

### **Come si richiede?**

La domanda di anticipazione deve essere richiesta telematicamente tramite il sito INPS con PIN dispositivo, oppure tramite intermediari abilitati e patronati, entro 30 giorni dalla data di inizio dell'attività, o entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda di indennità se l'attività è iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente.

### **Decadenza dalla prestazione**

Qualora il lavoratore torni a instaurare un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per il quale è stata riconosciuta la NASpI è tenuto a restituire l'anticipazione ottenuta per intero.

Questo capitolo vuole essere semplicemente una traccia orientativa sull'argomento.

**E' in ogni caso opportuno rivolgersi sempre ad un patronato** o ad un professionista competente nel campo specifico onde evitare spiacevoli sorprese.



## **CESSAZIONE PARTITA IVA**

### **Legislazione relativa alla cessazione della partita IVA.**

L'articolo 35 del DPR 633/72 – Testo Unico IVA - al comma 4 stabilisce che:

*In caso di cessazione dell'attività il termine per la presentazione della dichiarazione di cessazione decorre dalla data di ultimazione delle operazioni relative alla liquidazione dell'azienda.*

Il comma 15-quinquies stabilisce che *l'Agenzia delle Entrate individua i soggetti titolari di partita IVA che, pur obbligati, non abbiano presentato la cessazione di attività e comunica agli stessi che provvederà alla cessazione d'ufficio della partita IVA.*

Il DL 193/2016 ha abolito l'applicazione delle sanzioni per omessa dichiarazione di cessazione dell'attività all'AdE, sostituendola con la chiusura d'ufficio della partita da parte dell'Agenzia stessa.

L'articolo 35-bis del DPR 633/72 stabilisce che gli obblighi a cui sarebbe stato tenuto il professionista deceduto, che abbia effettuato delle operazioni fintantoché era in vita, *possono essere adempiuti dagli eredi, ancorché i relativi termini siano scaduti non oltre quattro mesi prima della data della morte del contribuente, entro i sei mesi da tale data.*

### **Quando si cessa un'attività.**

Un'attività professionale si può cessare o per propria decisione o per decesso.

In caso di decesso, ovviamente, il problema non è più del professionista. A titolo informativo segnaliamo che l'attività si considera cessata nel giorno del decesso, dal quale decorrono i 30 giorni per la presentazione del Mod. AA9 all'AdE da parte degli eredi.

Per quanto riguarda l'incasso di prestazioni effettuate dal professionista prima del decesso, poiché ai sensi dell'articolo 6 del DPR 633/72 il momento impositivo corrisponde alla data dell'incasso, la competenza sarà in capo agli eredi, i quali dovranno rilasciare una ricevuta fuori ambito IVA, applicando sulla stessa una marca da bollo da 2 euro se di importo eccedente i 77,47 euro. Questo nel caso più semplice.

Per la successione è opportuno rivolgersi ad un professionista competente in materia.

Se invece è il professionista stesso che decide di cessare l'attività, la data di cessazione coincide con il giorno in cui avrà incassato tutte le prestazioni esigibili e liquidato i debiti relativi all'attività svolta, nonché avrà dismesso i beni strumentali.

La cessazione dell'attività deve essere comunicata agli Enti competenti, per i professionisti senza albo all'Agenzia delle Entrate, entro i termini stabiliti. Nella fattispecie entro 30 giorni dall'evento.

Ma, in particolare nel campo delle libere professioni, difficilmente esiste un momento preciso in cui si tronca di netto l'esercizio dell'attività, se non nel caso di forza maggiore.

Per cui sorge il problema:

- ritirarsi definitivamente dall'attività
- o proseguire sino a quando l'attività stessa si riduce a zero?

## **I vantaggi e le controindicazioni per un operatore DBN a dichiarare la cessazione dell'attività.**

### **CONTRIBUTI PREVIDENZIALI**

- se correttamente iscritto alla Gestione Separata dell'INPS, ai fini del versamento del contributo, non sussistono né vantaggi né controindicazioni in quanto si tratterà sempre di corrispondere la stessa percentuale calcolata sul reddito imponibile.

### **CONTRIBUENTE IN REGIME ORDINARIO**

- circa l'adozione del regime da adottare non dimentichiamo che, se non sussiste il vincolo triennale, il regime adottabile è in funzione del fatturato realizzato nell'anno precedente: >30.000 euro = ordinario; <30.000 euro = forfetario.

- con partita IVA in corso, ricorrendone i presupposti, si passa al regime forfetario, con imposta sostitutiva del 15%.

- con partita iva cessata, se non sono trascorsi tre anni tra l'anno di cessazione e l'anno di riapertura non si può accedere all'agevolazione della tassazione al 5% in quanto "nuova iniziativa", contro il 15% stabilito per l'imposta sostitutiva.

### **CONTRIBUENTE IN REGIME DEI MINIMI**

- con partita IVA in corso, ricorrendone i presupposti, si passa al regime forfetario, con imposta sostitutiva del 15%. Si può optare per l'ordinario.

- con partita iva cessata, se non sono trascorsi tre anni tra l'anno di cessazione e l'anno di riapertura non si può accedere all'agevolazione della tassazione al 5% in quanto "nuova iniziativa", contro il 15% stabilito per l'imposta sostitutiva.

### **CONTRIBUENTE IN REGIME FORFETARIO**

- con partita IVA in corso si può optare per l'ordinario.

- con partita iva cessata, se non sono trascorsi tre anni tra l'anno di cessazione e l'anno di riapertura non si può accedere all'agevolazione della tassazione al 5% in quanto "nuova iniziativa", contro il 15% stabilito per l'imposta sostitutiva.

## **Il lavoro svolto dopo la cessazione dell'attività può essere considerato occasionale?**

Siamo tutti a conoscenza che ad idraulici, elettricisti, decoratori, falegnami, ma anche professionisti, consulenti, funzionari statali e non, impiegati, operai, e perché no operatori olistici, titolari o meno di partita IVA, quando effettuano prestazioni a privati non passa nemmeno per l'anticamera del cervello di emettere una qualsiasi ricevuta.

E' uno sport nazionale diffuso più del calcio. C'è chi dice che sia un furto, c'è chi afferma trattarsi di legittima difesa. Non siamo certo qualificati ad esprimere un giudizio, né vogliamo fare una crociata a favore dell'AdE.

Quali consulenti è doveroso da parte nostra informare (come se non lo si sapesse) che tale attività è illecita e che se si venisse scoperti si sarebbe passibili delle sanzioni previste per l'evasione fiscale.

Analogamente è illecito considerare "occasionale" l'attività che si è semplicemente "ridotta".

Perché un'attività di lavoro autonomo possa essere considerata occasionale è necessario vengano rispettate le norme espresse nell'apposito capitolo "il lavoro autonomo occasionale":

Per l'operatore D.B.N. il lavoro occasionale può essere considerato tale solo se:

\* svolto per Associazioni Sportive Dilettantistiche e finalizzato alla realizzazione di una manifestazione sportiva e non rientrante nell'attività professionale dell'esecutore;

\* svolto occasionalmente o saltuariamente per soggetti IVA nel limite di 5.000 euro annui e di 2.500 nei confronti di un singolo datore di lavoro.

\* E' esclusa la possibilità di operare occasionalmente nei confronti di privati.

Nuovo inserimento pag. 64.2 del Manuale Operatori vers. 2017-02

## Fattura di operatore in regime ordinario a cliente privato

### **Antonio Rossi**

**10100 TORINO - Via Roma 1**

Codice Fiscale. RSSNTN 63C22 L219X

Partita IVA : 0123456 001 8

**Operatore Shiatsu**

libera professione di cui alla legge 4/2013

#### FATTURA

Numero	Data
123	01/10/2013

Signor

**VERDI GIUSEPPE**

Via Milano 1

10100 TORINO

c.f. VRDGPP 80B01 L219X

*n 1 trattamento Shiatsu di riequilibrio energetico  
non terapeutico (prestazione non sanitaria)*

euro 40,00

I.V.A. 22%

8,80

netto a pagare

euro 48,80

## Fattura di operatore in regime ordinario a soggetto IVA

### **Antonio Rossi**

**10100 TORINO - Via Roma 1**

Codice Fiscale. RSSNTN 63C22 L219X

Partita IVA : 0123456 001 8

**Operatore Shiatsu**

libera professione di cui alla legge 4/2013

#### FATTURA

Numero	Data
123	01/10/2013

Spett.

**CENTRO BENESSERE**

Via Milano 1

10100 TORINO

Partita IVA : 0654321 001 9

c.f. xxxxxx xxxxx

**È necessario riportare anche il Codice Fiscale quando differisce  
dalla Partita IVA; sempre nel caso di persone fisiche**

*n 10 trattamenti Shiatsu di riequilibrio energetico  
non terapeutico (prestazione non sanitaria)*

euro 300,00

I.V.A. 22%

66,00

netto a pagare	euro 366,00 =====
A dedurre r.a. 20%	- 60,00 _____
Netto a pagare	euro 306,00 =====

Rettifica pag. 74 del Manuale Operatori vers. 2017-02

91.1

## I.N.P.S. – GESTIONE SEPARATA

La GESTIONE SEPARATA è una forma previdenziale dell'INPS, istituita con la legge 8 agosto 1995, n.335.

Per quanto qui concerne, sono obbligati all'iscrizione.

- <sup>35</sup>/<sub>17</sub> i soggetti che esercitano per professione abituale un'attività di lavoro autonomo, non iscritti ad un'autonoma cassa di previdenza;
- <sup>35</sup>/<sub>17</sub> i lavoratori autonomi occasionali, per la quota di reddito eccedente i 5.000 euro annui;
- <sup>35</sup>/<sub>17</sub> i co.co.pro.

I professionisti ed i lavoratori occasionali versano il contributo alla gestione separata con lo stesso meccanismo dell'IRPEF:

- <sup>35</sup>/<sub>17</sub> il saldo relativo all'anno precedente nel mese di giugno/luglio
- <sup>35</sup>/<sub>17</sub> il primo acconto dell'anno in corso nel mese di giugno/luglio
- <sup>35</sup>/<sub>17</sub> il secondo acconto dell'anno in corso nel mese di novembre.

Il versamento del contributo per i collaboratori è effettuato dal committente, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è avvenuto il pagamento.

Il contributo da versare per il 2017 ammonta al 25,72% del reddito prodotto.

Il contributo da versare per il 2018 ammonta al 25,72% del reddito prodotto.

Il primo acconto corrisponde al 40% del contributo dovuto per l'anno precedente.

Il secondo acconto corrisponde al 40% del contributo dovuto per l'anno precedente.

Per i pensionati, i lavoratori dipendenti, gli iscritti ad altre casse di previdenza obbligatorie, che svolgono anche attività di lavoro autonomo, il contributo da versare, sia per il 2016 sia per il 2017 si calcola al 24% sul reddito dell'attività, anziché al 27,72-25,72%.

I contributi INPS versati in un anno (saldo + 1° acconto + 2° acconto) sono deducibili nell'anno successivo:

- per il contribuente minimo: dal reddito di lavoro autonomo (nel quadro LM al rigo 7 Unico PF 2017)
- per il contribuente forfetario: dal reddito di lavoro autonomo (nel quadro LM rigo 35 Unico PF 2017)
- per il contribuente ordinario: dal reddito complessivo (nel quadro RP al rigo 21 Unico PF 2017)

Diversamente da quanto previsto per la gestione artigiani e commercianti, non è richiesto un contributo minimo.

E' previsto un massimale annuo oltre il quale non si calcolano i contributi, che per il 2017 ammonta a 100.324 euro. Tale massimale viene adeguato annualmente in base all'indice ISTAT.

E' previsto un minimale per il solo calcolo dei periodi contributivi.

Per il 2017 ammonta a 15.548 euro, equivalente ad un contributo di 3.999 per i soggetti all'aliquota del 25,72% o di 3.732 euro per i soggetti all'aliquota del 24%.

Il minimale di cui trattasi comporta che, chi versa un contributo pari o superiore al minimale stesso, si trova accreditato un anno di contribuzione ai fini pensionistici.

Se invece, ad esempio, un soggetto al 25,72%, versa un contributo di 2.000 euro si vedrà accreditati, ai fini del conteggio degli anni di contribuzione, solo sei mesi; se versa 333 euro un solo mese.

Il diritto alla pensione di tipo contributivo matura a 70 anni e 7 mesi se si sono versati almeno 5 anni di contributi (rapportati al minimale).

L'iscrizione alla gestione separata comporta una gestione autonoma della stessa, e, nel caso di coesistenza di altra gestione previdenziale, verranno liquidate pensioni separate. È possibile ricorrere sia alla ricongiunzione, sia al cumulo, sia alla totalizzazione, a determinate condizioni, con i contributi versati ad altre gestioni dell'INPS.

Per conoscere quanto spetti di pensione, è opportuno rivolgersi direttamente all'INPS o ad un consulente del lavoro, un patronato o sindacato.

### **L'apertura della posizione INPS.**

L'operatore shiatsu che inizia l'attività deve iscriversi alla gestione separata dell'INPS.

L'iscrizione deve avvenire esclusivamente in via telematica, per cui è necessario rivolgersi ad un soggetto autorizzato, oppure accedere al sito dell'INPS, nella sezione servizi al cittadino, dopo essersi munito del PIN (dell'INPS, non dell'AdE), e compilare l'apposito modulo di iscrizione. Quale codice attività si inserirà il 96.09.09, ora previsto valido anche per le attività professionali.

### **Il contributo INPS dovuto dall'operatore DBN.**

Indipendentemente dal regime fiscale adottato, l'operatore shiatsu calcola il contributo dovuto alla gestione separata dell'INPS sulla base del reddito prodotto per un determinato anno.

Per il contribuente in regime ordinario corrisponde all'imponibile fiscale determinato ai fini del reddito professionale.

Per il contribuente minimo o forfetario corrisponde all'imponibile fiscale determinato ai fini del reddito professionale, aumentato dell'importo dei contributi previdenziali eventualmente dedotti.

## **IL REGOLAMENTO D'IGIENE DEL COMUNE DI TORINO SFRATTA LE D.B.N. DALLE ABITAZIONI PRIVATE**

Il Consiglio Comunale del Comune di Torino, nella seduta pubblica del 12 febbraio 2018, ha deliberato di introdurre nel Regolamento Comunale d'Igiene due nuovi articoli che andranno ad inserirsi nel capitolo XIII del Regolamento Edilizio della città di Torino riguarda gli EDIFIZI E STABILIMENTI PUBBLICI che comprende, al momento tre soli articoli: il 212, il 212 bis ed il 213.

Il 212 riguarda i teatri e gli altri luoghi destinati a pubblici spettacoli e divertimenti, compresi i caffè, le birrerie, le osterie, e simili, ed in genere tutti i locali dove può verificarsi notevole affluenza di persone.

Il 212 bis definisce requisiti igienici e di sicurezza dei locali da adibire a servizio di telecomunicazioni accessibili al pubblico.

Il 213 riguarda gli stabilimenti di bagni.

I due nuovi articoli inseriti sono:

il 212 ter che riguarda l'esercizio di (*testuale*) attività di massaggio non terapeutico e non estetico esercitata in assenza di specifica autorizzazione amministrativa ai sensi della Legge 4/2013, per cui, secondo il gioco delle virgole, sarebbe la legge 4/2013 che afferma l'esonero di presentazione della SCIA.

Il 212 quater definisce le norme per l'attività di massaggio non terapeutico e non estetico svolta presso il domicilio dell'operatore.

Riportiamo un estratto degli articoli stessi.

### **Articolo 212 ter - Requisiti igienici e di sicurezza dei locali da adibire all'attività di massaggio non terapeutico e non estetico.**

Per l'esercizio dell'attività di **massaggio non terapeutico e non estetico, esercitata in assenza di specifica autorizzazione amministrativa ai sensi della Legge 14 gennaio 2013, n. 4 "Disposizioni in materia di professioni non organizzate", sono fissate le seguenti superfici**



minime, esclusi i locali accessori (ingressi, servizi, ripostigli, sale di attesa, eccetera): metri quadri 14 per un solo posto di lavoro, metri quadri 6 in più per ogni posto di lavoro oltre il primo; si definisce posto di lavoro ogni lettino/futon. Per l'esercizio delle attività è altresì necessaria la dotazione di idoneo ed apposito spazio d'attesa.

I locali devono avere i seguenti requisiti dimensionali, igienici ed impiantistici di seguito indicati:

- \* altezza dei locali adibiti all'esercizio dell'attività non inferiore a metri 2,70;
- \* superficie aero illuminante non inferiore a 1/8 della superficie del pavimento;
- \* i locali ad uso dell'esercizio ed accessori devono avere pavimenti continui, realizzati con materiali impermeabili; le pareti devono essere ricoperte da adeguato materiale lavabile non assorbente, fino a metri 1,80;
- \* i locali dovranno essere strutturalmente predisposti per consentire la fruizione degli spazi e delle attrezzature da parte di persone con limitate capacità motorie;
- \* i singoli box dovranno essere opportunamente delimitati da manufatti, a condizione che vengano rispettati i parametri aero illuminanti previsti dalla normativa.

I servizi igienici devono essere di norma interni ai locali, in numero e posizione adeguati alle esigenze di riservatezza e confort sia alla necessità di una facile e rapida pulizia.

Qualora il locale sia inserito nel consolidato urbano e non sia possibile la realizzazione del servizio igienico interno ai locali è ammesso l'uso di servizi igienici esterni al locale; per questo caso si rimanda alla lettura del testo originale, che impone tutta una serie di prescrizioni.

Tutti i servizi, sia quelli interni che quelli esterni, devono possedere le seguenti caratteristiche:

- il pavimento di materiale solido, ben connesso, liscio, impermeabile, lavabile e disinfettabile
- le pareti ricoperte di materiale ben connesso, lavabile e disinfettabile fino a metri 1,50;
- dotati di lavandino all'interno e di una tazza wc.
- se dislocati all'interno dei locali adibiti all'attività, di antibagno ventilato con porta.

L'articolo prosegue poi (commi da 4 a 10) con tutta una serie di prescrizioni che qui ci limitiamo ad enunciare:

- 4- gli impianti elettrici e termoidraulici devono essere a norma;
- 5- nel caso di locali interrati e seminterrati, qualora siano presenti lavoratori dipendenti o deve essere richiesta deroga all'ASL competente;
- 6- i lavandini devono essere dotati di acqua potabile di condotte e di scarico munito di sifone ad acqua o d'altri sistemi equivalenti, allacciamenti alla fognatura nera comunale;
- 7- tutti gli esercizi devono essere dotati di contenitori chiudibili, lavabili e disinfettabili, per la biancheria usata e di un armadio a destinazione esclusiva con sportelli per quella pulita, nonché di recipienti muniti di coperchio con apertura a pedale o di coperchio con apertura basculante per la raccolta dei rifiuti urbani.
- 8- tutti gli esercizi devono essere forniti di asciugamani e biancheria in quantità sufficiente onde poter essere ricambiata ad ogni servizio.
- 9- tutti gli esercizi devono essere dotati di un armadietto contenente materiale per il pronto soccorso dovrà essere anche disponibile un mezzo di comunicazione urgente per soccorso medico;
- 10- Il mobilio e l'arredamento devono essere tali da permettere una completa pulizia giornaliera ed una periodica disinfezione; gli esercizi per l'attività devono essere forniti di lettini/futon di materiale lavabile.

Riportiamo integralmente il contenuto del punto 11:

Al titolare dell'attività e ai suoi collaboratori incombe l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche:

- a) l'esercizio ed i locali annessi devono essere tenuti con la massima pulizia e disinfettati periodicamente;
- b) il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia personale ed igiene, con speciale riguardo alle mani ed alle unghie, ed indossare un abbigliamento da lavoro preferibilmente di colore chiaro e comunque sempre in stato di perfetta nettezza;



- c) prima di iniziare ciascun servizio, l'addetto al servizio stesso deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone;
- d) per ogni cliente deve essere utilizzata sempre biancheria pulita, lavata ad alta temperatura, o monouso;
- e) le persone manifestamente affette da eruzioni o lesioni cutanee evidenti e simili possono essere servite previa esibizione di certificazione medica dalla quale risulti la non contagiosità;
- f) devono essere forniti agli addetti i necessari mezzi di protezione individuale, ad esempio guanti di vinile, di latex, di gomma secondo i diversi utilizzi durante le operazioni di pulizia e disinfezione dei locali e delle attrezzature, eccetera;
- g) a salvaguardia dei diritti degli utenti devono essere loro fornite chiare e complete informazioni relative ai trattamenti cui si sottopongono, con la precisazione che vengono praticati unicamente massaggi per il benessere, non estetici e non terapeutici;
- h) il titolare deve predisporre accurate procedure scritte relative alla pulizia e alla sanificazione dei locali e delle attrezzature. Dette procedure scritte dovranno essere tenute a disposizione degli organi di vigilanza.

12. Le acque reflue provenienti dalle attività debbono essere paragonate ad attività di prestazioni di servizi e sono da considerarsi, ai sensi dell'articolo 14, secondo comma, punto B, della Legge Regionale 26 marzo 1990 n. 13, assimilabili a quelle provenienti dagli insediamenti abitativi e pertanto classificabili nella classe A del predetto articolo 14, purché rientrino nei limiti di accettabilità di cui all'allegato 3 della predetta Legge Regionale n. 13/1990. Qualora detti scarichi siano tributari di pubblica fognatura sono ammessi nell'osservanza dei Regolamenti emanati dall'Ente gestore dell'impianto di depurazione della pubblica fognatura stessa.

13. Lo smaltimento dei rifiuti dovrà essere conforme a quanto previsto dalle normative vigenti in materia.

14. Le porte o altri ingressi devono consentire l'accesso diretto dalla strada, piazza o altro luogo pubblico e non possono essere utilizzati per l'accesso ad abitazioni private. In caso di locali parzialmente interrati, gli accessi devono essere integralmente visibili dalla strada, piazza o altro luogo pubblico. Quando siano presenti lavoratori dipendenti o ad essi assimilati le vie d'accesso, le porte, le vie d'emergenza, le eventuali scale devono essere conformi a quanto stabilito nel Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m., Allegato IV. Nel caso di locali ubicati ad un livello o piano superiore a quello della strada, piazza o altro luogo pubblico d'accesso, la visibilità esterna deve essere assicurata mediante l'apposizione di idonei sistemi di illuminazione e di segnalazione degli accessi e la chiusura di ulteriori vie d'accesso o d'uscita.

### **Articolo 212 quater - Requisiti igienici per l'attività di massaggio non terapeutico o non estetico svolta nel domicilio dell'operatore.**

Qualora le attività disciplinate dal precedente articolo siano svolte presso il domicilio dell'operatore, fermo restando il rispetto delle vigenti disposizioni in materia edilizia ed in particolare le prescrizioni costruttive e funzionali di cui al Titolo V del vigente Regolamento Edilizio n. 302, i locali riservati all'attività dovranno essere nettamente separati ed indipendenti dai locali adibiti ad uso abitazione e dovranno essere dotati di servizi igienici propri ed accessibili esclusivamente dai locali utilizzati dall'attività che devono essere corrispondenti alle seguenti prescrizioni:

- il pavimento di materiale solido, ben connesso, liscio, impermeabile, lavabile e disinfettabile
- le pareti ricoperte di materiale ben connesso, lavabile e disinfettabile fino a metri 1,50;
- dotati di lavandino all'interno e di una tazza wc.

I rifiuti devono essere raccolti in appositi recipienti di materiale lavabile e disinfettabile, muniti di coperchio con apertura a pedale o di coperchio con apertura basculante e conservati per il periodo strettamente necessario in un vano chiuso e separato, ovvero in un armadio di materiale facilmente lavabile e disinfettabile, entrambi esclusivamente destinati allo scopo. Le disposizioni igienico-sanitarie di cui al precedente articolo 212 ter, commi 4, 6, 8, 9, 10 e 11 devono essere rispettate.

### **Commento.**

L'infelice posizionamento dei due nuovi articoli nel capitolo XIII del Regolamento d'Igiene intitolato EDIFIZI E STABILIMENTI PUBBLICI, comporta che il cittadino che cercasse una disposizione relativa ai Centri Massaggio, sicuramente non leggerebbe tale capitolo, con buona pace dell'ignoranza della Legge.

Se non fosse che si trattasse della riedizione di un déjà-vu, e cioè della reintroduzione dalla finestra di una delibera varata esattamente 6 anni fa e poi non passata per la porta, si potrebbe anche affermare che, tutto sommato, tale delibera sia opportuna, vuoi per risolvere tanti dubbi degli operatori in merito alla strutturazione del luogo di lavoro, vuoi per definire uno standard che gli operatori Shiatsu da tempo attendono.

Quello che è insensato è l'obbligo previsto dall'art. 212 quater dei doppi servizi nell'abitazione privata, nel caso ivi venga svolta l'attività olistica.

Il Comune di Torino ha perso una buona occasione per definire la differenza tra:

**CENTRO MASSAGGI**: attività di impresa, locale aperto al pubblico, esercente in C/3 (laboratori per arti e mestieri), normata dal Comune,

e **STUDIO PROFESSIONALE**: attività professionale, privata dimora, esercente in A/10 (uffici e studi privati), attività libera.,

nel caso specifico a danno di quest'ultima.

Per concludere, a detta dell'Assessore al Commercio, in caso di verifica, la sanzione per difformità ammonterebbe a 30 euro circa.

## **Lo Shiatsu non è uno Sport**

Il CONI – Comitato Olimpico Nazionale Italiano - conferma quanto noi affermiamo da sempre: LO SHIATSU NON E' UNO SPORT.

Il 20 dicembre 2016, il Consiglio Nazionale del CONI, vista la delibera in pari data della Giunta Nazionale, *ritenendo che il CONI debba adottare ogni misura tesa alla corretta individuazione dei soggetti che, riconosciuti ai fini sportivi, usufruiscono di trattamenti fiscali e previdenziali agevolati e per eliminare fenomeni di elusione, purtroppo, emersi in fase di verifiche successive,* ha deliberato

*- che l'iscrizione al Registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche del CONI sia conseguita esclusivamente con riferimento alla pratica delle discipline sportive di cui all'apposito elenco allegato alla delibera;*  
*- di fissare al 1° marzo 2017 il termine ultimo per tutti gli adeguamenti informatici ... nonché di emanare i dettagli attuativi nonché di cancellare le iscrizioni non supportate dallo svolgimento delle discipline sportive in elenco.*

L'elenco non comprende lo Shiatsu né alcuna altra disciplina bionaturale. Alcuni affermano che lo Yoga è stato inserito in un secondo elenco (che peraltro non siamo riusciti a rintracciare) comprendente unicamente tale disciplina.

Sotto il profilo fiscale tale delibera comporta che le A.S.D. non potranno più inserire le D.B.N. tra le attività istituzionali e far godere di conseguenza ai collaboratori "occasionalisti" l'esenzione dalle imposte sino ad un importo complessivo di 7.500 euro annui per queste attività.

Se non prima, sicuramente il 1° gennaio 2018. Salvo le solite contestazioni e ripensamenti.

Con questo non ci illudiamo che gli operatori in D.B.N. che attualmente usufruiscono dell'agevolazione prevista per il lavoro occasionale svolto per le A.S.D.,

consistente nella non assoggettabilità ad imposte e contributi dei compensi sino a 7.500 euro annui, si decideranno ad emettere regolare fattura nei confronti delle Associazioni.

Almeno sino a quando non saranno le Associazioni ad interrompere tale modalità, o la sgradita visita del Maresciallo Gargiulo e del suo staff.

Ci auguriamo invece di non più ricevere domande con questa premessa: “Ho deciso (io, mammete e tu) di *fare un’associazione ...*”.

Nuovo inserimento pag. 114.1 del Manuale Operatori vers. 2017-02

139

## IL VIES

Il VIES (VAT Information Exchange System) è un sistema di scambi automatici tra le amministrazioni finanziarie degli Stati membri dell’Unione Europea con la finalità del controllo delle transazioni commerciali in ambito comunitario e dei soggetti passivi IVA che le pongono in essere.

### Chiunque effettui un’operazione intracomunitaria deve essere iscritto nel VIES.

Un’operazione è intracomunitaria quando realizzata tra due soggetti passivi residenti ai fini fiscali in due Stati diversi dell’Unione Europea.

Per iscriversi al VIES, o lo si fa in sede di dichiarazione di inizio attività, compilando l’apposita riga del quadro I, o lo si richiede successivamente direttamente all’agenzia delle Entrate anche per via telematica. Si può iniziare ad operare immediatamente con i soggetti passivi Intracomunitari. L’AdE può successivamente opporre diniego, comunicandolo al richiedente.

I **contribuenti minimi** che effettuano operazioni con la Comunità, in senso tecnico non compiono operazioni intracomunitarie, bensì operazioni attive con applicazione dell’IVA interna (nella fattispecie non soggetto art.1 comma 100 legge 244/2007). Pertanto, per effettuare cessioni o prestazioni ad un soggetto passivo intracomunitario ai contribuenti minimi non è richiesta l’iscrizione al VIES.

Ma, se intendono **acquistare beni o servizi** da un Paese comunitario devono **richiedere l’iscrizione al VIES**, e per tali acquisti devono **compilare l’elenco riepilogativo delle operazioni intracomunitarie (Mod. INTRA)**.

I **contribuenti forfetari**, al pari dei contribuenti ordinari, devono iscriversi nel VIES, essendo soggetti IVA, per effettuare sia acquisti, sia cessioni o prestazioni, in ambito Comunitario.

L’iscrizione al VIES comporta specifici controlli da parte dell’amministrazione finanziaria.

Consigliamo vivamente di effettuare occasionalmente acquisti di beni o servizi intracomunitari in qualità di soggetto IVA; è preferibile acquistarli come soggetto “privato”. Ovviamente, sulla fattura l’IVA addebitata sarà quella del Paese ove risiede il fornitore. In tal caso l’operazione non potrà rientrare tra i costi deducibili. (dal 01/01/2018)

Attenzione agli **acquisti via web**. Se il fornitore non ha partita IVA italiana ed è residente nella Comunità Europea, si configura la prestazione di servizio intracomunitaria.

Nel caso di operazione intracomunitaria effettuata senza iscrizione al VIES viene applicata una sanzione da 1 a 2 volte l'importo dell'imposta.

Cosa fare per rimediare? Non risulta che, al momento, l'amministrazione finanziaria abbia manifestato una soluzione in proposito. Il suggerimento più logico è quello di farsi sostituire la fattura ricevuta (o sostituire la fattura emessa) con una fattura corretta, oppure di far regolarizzare l'operazione con una nota di credito a storno della fattura errata e riemissione di una fattura corretta. In ogni caso la fattura non deve essere inserita tra i costi dell'attività.

Rettifica pag. 139 del Manuale Operatori vers. 2017-02

140

## IL MODELLO INTRASTAT

Nel caso in cui

- un prestatore di servizio italiano effettui una prestazione di servizio generica (= art. 7-ter) ad un soggetto passivo comunitario deve essere redatto il modello INTRA;
- un prestatore di servizio comunitario effettui una prestazione di servizio generica (= art. 7-ter) ad un soggetto italiano deve essere redatto il modello INTRA.

Il modello INTRA non deve essere compilato negli altri casi.

Il Modello INTRA è la dichiarazione periodica che deve essere trasmessa, esclusivamente in via telematica, all'Agenzia delle dogane, dai titolari di partita IVA che effettuano acquisti o cessioni di beni e prestazioni di servizi, a soggetti passivi Comunitari.

La trasmissione deve avvenire trimestralmente (mensilmente per i soggetti con operazioni eccedenti trimestralmente i 50.000 euro, ma non riteniamo sia il caso degli operatori olistici) entro il giorno 25 del mese successivo alla scadenza del trimestre solare = 25 aprile, 25 luglio, 25 ottobre, 25 gennaio.

**I contribuenti minimi sono esonerati** dalla compilazione del modello INTRA per le cessioni o prestazioni, mentre devono compilare il modello INTRA per gli acquisti, come da circolare n. 36/E del giugno 2010.

La sanzione per l'omessa presentazione di un modello INTRA va da 516 a 1.032 euro, ravvedibile entro il termine della dichiarazione IVA con 64 euro (ovviamente presentando il Modello).

La prevista soppressione dei Mod. INTRA 2bis e INTRA 2quater (acquisti di beni e acquisti di servizi), introdotta dal DL 193/2016 convertito con legge 255/2016 (legge di stabilità) a seguito dell'introduzione della Comunicazione IVA trimestrale, non è stata attuata integralmente.

Il provvedimento 194409/2017 che l'agenzia delle Entrate e l'agenzia delle Dogane hanno emanato il 25 settembre 2017, ha peraltro apportato con decorrenza 1° gennaio 2018:

<sup>35</sup><sub>17</sub> Abolizione del Modello INTRA 2 – acquisti di beni e servizi – trimestrale (operazioni fino a 50.000 euro annuali)

- <sup>35</sup><sub>17</sub> **Obbligo di trasmissione del Modello INTRA 2bis – acquisti di beni – mensile solo per operazioni superiori a 200.000 euro per almeno uno dei quattro trimestri precedenti**
- <sup>35</sup><sub>17</sub> **Obbligo di trasmissione del Modello INTRA 2quater – acquisti di servizi – mensile solo per operazioni superiori a 100.000 euro trimestrali**
- <sup>35</sup><sub>17</sub> **Permane l'obbligo di trasmissione per il Modello INTRA - cessione di beni e servizi – con le stesse modalità precedenti-**

**Il che significa che, di fatto, gli operatori D.B.N. non sono tenuti alla compilazione del modello INTRA 2 (acquisti) con decorrenza 1° gennaio 2018.**

Integra e sostituisce pag. 140 del Manuale Operatori vers. 2017-02

141

## **ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DA UN PAESE U.E.**

Un soggetto IVA italiano che acquista un bene od un servizio, anche tramite internet, da un soggetto:

- residente fuori dal territorio italiano nell'Unione Europea
- titolare di partita IVA nel suo Paese
- senza rappresentante fiscale in Italia (il rappresentante fiscale è un soggetto, persona fisica o giuridica, residente in Italia e titolare di partita IVA italiana per l'effettuazione degli adempimenti derivanti dalla legge IVA)

è tenuto ai seguenti adempimenti.

**Un soggetto IVA, per effettuare un acquisto da un Paese della U.E. deve essere iscritto al VIES.** (vedi capitolo precedente)

### **se in regime di contribuente minimo o forfetario**

**Calcolare l'IVA** che si sarebbe corrisposta in Italia (di norma il 22%) sul prodotto o servizio acquistato (in buona sostanza calcolare il 22% del totale della fattura ricevuta).

**Integrare la fattura** ricevuta dal fornitore UE con l'indicazione dell'aliquota e dell'imposta

**Versare l'IVA** così calcolata entro il 16 del mese successivo con Mod. F24 telematico.

**Presentare il modello Intrastat** (Mod. INTRA-2), esclusivamente in via telematica, entro il giorno 25 del mese successivo al trimestre di riferimento (25 aprile, 25 luglio, 25 ottobre, 25 gennaio).

**Il provvedimento AdE. 194409/2017 in pratica ha abolito il Modello INTRA-2, che di fatto permane per i soli acquisti intracomunitari per un importo superiore a 100.000 euro annui.**

### **se in regime ordinario**

**Calcolare l'IVA** che si sarebbe corrisposta in Italia (di norma il 22%) sul prodotto o servizio acquistato (in buona sostanza calcolare il 22% del totale della fattura ricevuta).

**Integrare la fattura** ricevuta dal fornitore UE con l'indicazione dell'aliquota e dell'imposta

**Registrare sia nel registro IVA della fatture emesse, sia nel registro IVA degli acquisti la fattura integrata.**

**Presentare il modello Intrastat (Mod. INTRA-2), esclusivamente in via telematica, entro il giorno 25 del mese successivo al trimestre di riferimento (25 aprile, 25 luglio, 25 ottobre, 25 gennaio).**

**Adempimento sostituito con decorrenza 01/01/2018 dalla Comunicazione trimestrale delle operazioni rilevanti ai fini IVA...**

**Il provvedimento AdE. 194409/2017 in pratica ha abolito il Modello INTRA-2, che di fatto permane per i soli acquisti intracomunitari per un importo superiore a 100.000 euro annui.**

Un soggetto privato che acquisti un bene od un servizio da un soggetto U.E. riceverà la fattura già comprensiva dell'IVA vigente nel Paese di provenienza, e non è tenuto ad alcun adempimento.

Rettifica pag. 141 del Manuale Operatori vers. 2017-02

141

### **MASSAGGIATORE CAPO BAGNINO**

La Regione Lombardia con decreto 10043/2009 stabilisce che potranno rilasciare l'attestato abilitativo alla professione di MCA i soggetti iscritti in apposito Albo regionale: tale attestato avrà valenza ai fini del RD 1334/1928.

La Regione Abruzzo con LR 6/2014, ancorché cassata in quanto le Regioni non possono sostituirsi allo Stato nel riconoscimento delle professioni, ha sostanzialmente ripreso il decreto 10043/2009 della Regione Lombardia.

#### **Ad oggi la situazione *dovrebbe* essere la seguente:**

La liceità dell'attività del MCB è riconosciuta sempre in ambito privato, mentre nel settore pubblico soggiace alle eventuali disposizioni in merito della Regione competente. E, cioè, se io lavoro in un centro benessere, in un esercizio aperto al pubblico, in una struttura sanitaria privata, la mia attività è libera e riconosciuta dallo Stato; per lavorare in determinate strutture sanitarie o pubbliche di Regioni nelle quali sia stata approvata una legge regionale specifica, occorre soggiacere alle disposizione di tale legge.

Il Massaggiatore e Capo bagnino degli stabilimenti idroterapici è l'operatore tecnico-sanitario che ai sensi del Regio Decreto del 31 maggio 1928 n. 1334, ed agli artt. 99 e 140 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, quale arte ausiliaria alle professioni sanitarie, è in grado di effettuare assistenza fisico-manuale e di svolgere nell'ambito delle proprie competenze, e sotto il controllo medico, massaggi e manovre meccaniche su organi e tessuti del corpo umano.

La figura del Massaggiatore e Capo Bagnino degli stabilimenti idroterapici è riconosciuta dal Ministero della Salute essendo un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie.

La detraibilità fiscale della prestazione del MCB compete se ed in quanto "arte ausiliaria" e non in quanto operatore con "titolo equipollente" o meno a quello di fisioterapista.

Possiamo anche comprendere che non tutti gli operatori di un CAF ne siano informati, ma non li comprendiamo quando, anziché informarsi, affermano castronerie.

#### **L'IVA del Massaggiatore Capo Bagnino**

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 663/1972 n.663 art.10 e successive modificazioni le prestazioni sanitarie esercitate dal Massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici sono esenti da IVA, pertanto le fatture emesse al cliente sono detraibili nella dichiarazione dei redditi, rimborsabili dalle assicurazioni e da eventuali ASL convenzionate con lo studio massoterapico.

Qualora sulla fattura non comparisse la dicitura “esente IVA art. 10” potrebbe essere dovuto al fatto che, trattandosi di contribuente minimo o forfetario l’operazione non è soggetta ad IVA; in tal caso deve essere indicata la causale di non assoggettabilità.

In nessun caso e per nessun motivo il contribuente minimo o forfetario può utilizzare la causale “Esente art.10 punto 18 DPR 633/72”.

Nel caso utilizzasse detta causale rientrerebbe automaticamente nel regime IVA ordinario, per cui dovrebbe applicare l’IVA del 22% sulle prestazioni non sanitarie, sarebbe soggetto agli studi di settore e dovrebbe trasmettere l’elenco clienti e fornitori ai fini dello spesometro, oltre, ovviamente, essere assoggettato alla tassazione ordinaria ai fini dell’IRPEF.

Se contribuente minimo: Non soggetto art.1 comma 100 Legge 244/2007  
Se contribuente forfetario: Non soggetto art. 1 comma 58 Legge 190/2014  
Se contribuente ordinario: \* Esente art. 10 punto 18 DPR 633/72 se prestazione sanitaria  
\* Soggetto IVA ordinaria (22%) se prestazione non sanitaria.

Integra e sostituisce pag. 160 del Manuale Operatori vers. 2017-02

163

## REIKI

Il Reiki è una tecnica di riequilibrio energetico, originaria dalle più antiche civiltà orientali, riscoperta in Giappone alla fine del 1800 dal dott. Usui. Di qui il nome della tecnica.

Il Reiki non è un massaggio. È una trasmissione energetica attraverso la quale l’operatore, con l’imposizione estremamente delicata delle mani sul corpo del ricevente, stimola l’armonizzazione dell’energia vitale della persona trattata che riceve benefici a livello psicofisico ed energetico, promuovendone un miglioramento globale del benessere.

Per la Legge italiana l’operatore reiki non è un operatore sanitario, e il Reiki non è una prestazione sanitaria.

Il codice attività è:

96.09.09 Altre attività di servizi per la persona nca

In quanto professione libera non è richiesta l’iscrizione alla C.C.I.A.A.

## PRANOPRATICA

Come il Reiki la pranopratica si esterna con l’imposizione delle mani sul corpo.

Prana è un termine sanscrito (l’antico idioma indiano classico) che designa il “soffio vitale”, il “respiro cosmico”, una sorta di energia primordiale che pervade l’universo e lo condiziona in ogni suo aspetto.

Pranopratica è una disciplina olistica che studia e utilizza “prana” come strumento per il benessere della persona. È strettamente legata alle filosofie mediche orientali, quali l’Ayurveda e la Medicina Tradizionale Cinese, per le quali l’energia è responsabile del mantenimento della vitalità e del benessere psicofisico.



Pranopratico è colui che influisce sullo stato di benessere della persona riportandola in armonia con il ripristino della sua vitalità

La pranopratica non è un massaggio È una trasmissione energetica di “prana” (dal Sanscrito = soffio vitale), trasmessa dall’operatore con l’imposizione delle mani, sia a piccola distanza sia con contatto superficiale, su specifiche zone del corpo del ricevente, stimolando l’armonizzazione dell’energia vitale della persona trattata per stimolare la vitalità dell’individuo, promuovendone un miglioramento globale del benessere.

Per la Legge italiana l’operatore in pranopratica non è un operatore sanitario, e la pranopratica non è una prestazione sanitaria.

Il codice attività è:

96.09.09 Altre attività di servizi per la persona nca

In quanto professione libera non è richiesta l’iscrizione alla C.C.I.A.A.

Sostituisce pag. 163 del Manuale Operatori vers. 2017-02

165.1

## **MAGNETOTERAPIA**

La magnetoterapia è un genere di trattamento, rientrante nella medicina alternativa, che utilizza campi magnetici di vario genere.

La magnetoterapia:

<sup>35</sup>/<sub>17</sub> è un trattamento sanitario se finalizzato alla cura delle malattie della persona: 86.90.11

<sup>35</sup>/<sub>17</sub> è un trattamento estetico se finalizzato a rimuovere gli inestetismi del corpo umano: 96.02.02

<sup>35</sup>/<sub>17</sub> è un trattamento olistico se finalizzato al riequilibrio del benessere e della vitalità: 96.09.09

Per il trattamento la magnetoterapia utilizza apparecchi generatori di campi magnetici.

Gli apparecchi possono anche essere “dispositivi medici”

Il dispositivo medico è detraibile dalle imposte da parte dell’utilizzatore finale se marchiato C€ e prescritto dal medico.

L’apparecchio utilizzato è deducibile dal reddito professionale se l’operatore svolge l’attività professionalmente, qualificandosi tale.

Nel caso di noleggio non occasionale ai clienti, l’attività è commerciale e pertanto l’operatore deve essere iscritto in Camera di Commercio e versare i contributi INPS alla gestione Commercianti.

## **RIFLESSOLOGIA**

Il riflessologo opera per il benessere della persona attraverso la stimolazione dei punti riflessi del corpo. La stimolazione avviene, prevalentemente, attraverso pressioni, frizioni, movimenti articolari con le dita della mano, in particolare del pollice, e dei gomiti, con una specifica tecnica pressoria ritmica.

Per la Legge italiana il riflessologo al pari dello shiatsuka, non è un operatore sanitario, e la Riflessologia non è una prestazione sanitaria.

Il codice attività è:

96.09.09 Altre attività di servizi per la persona nca

In quanto professione libera non è richiesta l'iscrizione alla C.C.I.A.A.

Nuovo inserimento pag. 165.1 del Manuale Operatori vers. 2017-02

165.2

## SAUNA

L'attività di gestione di una sauna è classificata al codice Ateco 96.04.10

**S - ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI**

**96 - ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI PER LA PERSONA**

**96.0 - ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI PER LA PERSONA**

**96.04 - Servizi dei centri per il benessere fisico**

**96.04.1 - Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)**

**96.04.10 - Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)**

- gestione di bagni turchi, saune e bagni di vapore, solarium, centri per snellimento e dimagrimento, centri per massaggi, centri per cure antifumo eccetera.

Tale codice qualifica un'attività imprenditoriale e non professionale.

Occorre l'iscrizione nel Registro delle Imprese della CCIAA.

Non è iscrivibile alla Gestione Separata dell'INPS.

Devono essere corrisposti i contributi INPS alla Gestione ART/COM.

La **Camera di Commercio di Torino** stabilisce che trattasi di Attività regolamentata

L'attività di messa a disposizione di servizi di sauna comprende tutti quei trattamenti che servono a donare benessere all'organismo tramite il semplice impiego del calore (secco), il quale aiuta il fisico ad eliminare le tossine e le sostanze di rifiuto della pelle per mezzo del sudore, aumentando così la traspirazione, stimolando la circolazione e favorendo un piacevole senso di relax. L'ambiente tipico di una sauna è costituito da un locale rivestito di legno di pino, pioppo o abete. La maggior parte degli impianti di sauna funziona a temperature tra i 40° e i 60° C fino ad un massimo di 100°.

L'attività di messa a disposizione di servizi sauna **rientra nell'attività di estetista** disciplinata dalla Legge 4 gennaio 1990, n. 1 e dalla Legge Regionale 9 dicembre 1992, n. 541.

La **Camera di Commercio di Milano** stabilisce che nel caso di apertura, modifica o cessazione dell'attività gli adempimenti effettuati presso gli enti territorialmente competenti, devono essere documentati al Registro delle Imprese in sede di iscrizione dell'attività o di modifica/cessazione della stessa.

La comunicazione al Registro delle imprese, deve essere effettuata entro trenta giorni dalla data dell'evento, tramite pratica di Comunicazione Unica. Se tale termine venga superato, la pratica è soggetta a sanzione.

Qualora si voglia iniziare l'attività di Sauna, in ogni **luogo di esercizio** di tale attività, dovrà **essere preposto un Responsabile tecnico** che sovrintenda all'esercizio della stessa, munito di apposito **Requisito professionale**.

Tale qualifica dovrà, inoltre, essere pubblicizzata annotandola nelle notizie contenute nel Repertorio economico amministrativo (REA), tenuto dal Registro delle imprese, sia in fase di prima nomina, che nelle modifiche successive

La **Confartigianato di Firenze** elenca tra le attività artigiane e non che necessitano di autorizzazioni e requisiti professionali SAUNA e MASSAGGI per i quali occorre la qualifica professionale di estetista e l'autorizzazione comunale.

La recente **sentenza** del 10 gennaio 2017, n.46, **del TAR PIEMONTE**, ha confermato che l'attività di operatore in discipline bio-naturali non è sovrapponibile a quella di estetista, ma non ha, assolutamente, affermato che l'operatore DBN è autorizzato all'impiego di una sauna per l'esercizio della propria attività. Ha invece precisato che la mera presenza, senza utilizzo, di una Sauna non costituisce causa ostativa per l'esercizio di un'attività olistica.

Nuovo inserimento pag. 165.1 del Manuale Operatori vers. 2017-02